

Decreto n. 8 del 29 gennaio 2024 recante “Criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti dalla Legge 14 febbraio 1987, n. 40”

FAQ novembre 2024

1. A seguito della pubblicazione del D.M. n.8/2024, sono previste nuove linee guida per la rendicontazione e/o integrazioni alle precedenti?

A seguito della pubblicazione del decreto, al momento, restano invariate le linee guida per la rendicontazione di cui alla circolare UCOFPL/VI/1231 del 16.04.1997.

2. “Ai fini dell’ammissibilità, l’istanza di contributo deve prevedere una quota pari ad almeno il 20% e non superiore al 70% del piano finanziario riservata al finanziamento di azioni di sistema finalizzate a favorire la promozione, l’innovazione, l’ampliamento, l’aggiornamento, la personalizzazione e la transizione all’apprendimento duale dell’offerta di formazione professionale o l’aggiornamento tecnologico delle dotazioni tecniche e strumentali degli enti gestori di attività formative”. (Art. 2 comma 6 del Decreto).

Come possono e devono essere effettuate e documentate, per renderle ammissibili, le spese di cui all’articolo 2 comma 6 del decreto?

Al fine di realizzare le azioni sopra indicate l’Ente di Coordinamento può avvalersi delle competenze degli Enti coordinati, procedendo alla stipula di convenzioni specifiche per servizi e/o accordi di distacco personale per riconoscere loro i relativi costi?

Sulla base di quanto previsto dall’art. 2 comma 6 del DM 8 del 28.01.2024, tutto ciò che riguarda il finanziamento di azioni di sistema che avviene tramite l’acquisto o il noleggio delle attrezzature da parte o dell’Ente di coordinamento o dell’ente coordinato può essere inserito tra le spese delle attività innovative, purché previste nel preventivo delle spese generali (A.11) e nella relazione (A.11b), nel piano finanziario rimodulato sulla base del contributo assegnato, comprensivo della relazione analitica a preventivo (documentazione da presentare per l’erogazione dell’acconto), e in ogni caso adeguatamente motivate nella relazione analitica a consuntivo delle attività di cui all’art. 6 comma 3 del decreto. Sono ammissibili le spese di noleggio delle dotazioni tecniche e strumentali fornite in comodato d’uso agli enti coordinati, mentre le spese direttamente sostenute dalle strutture associate/coordinate dovranno essere rendicontate a costi reali tramite note debito/credito nella voce di costo dell’attività innovativa.

L’Ente di coordinamento inoltre può avvalersi delle competenze degli enti coordinati per realizzare le azioni di sistema e le relative spese dovranno essere rendicontate a costi reali tramite note debito/credito e inserite nella voce di costo O) qualora le azioni rientrino tra le attività innovative.

3. “Il limite temporale dei costi ammissibili coincide con l’anno solare di ciascuna annualità di finanziamento” (Art. 5 del Decreto).

I costi ammissibili sono quelli dell’esercizio finanziario oggetto dell’annualità del contributo, valendo il principio di competenza di bilancio e non il principio di cassa?

Come previsto dalla circolare UCOFPL/VI/1231 del 16.04.1997, sono ammissibili le spese di competenza dell’anno al quale si riferisce il finanziamento.

4. Possono considerarsi “Enti coordinati” dall’ “Ente coordinante” le sedi periferiche (di cui al D.M. 107/2015) coordinate dalla propria sede centrale?

Il requisito dell’operatività in almeno cinque Regioni tra cui una del Mezzogiorno, di cui all’art. 2 comma 4 lett. d) del D.M. 8/2024, può essere raggiunto sia attraverso sedi periferiche del medesimo soggetto giuridico, sia attraverso il rapporto associativo con altri enti coordinati, sia attraverso un insieme dei due casi?

Le sedi periferiche coordinate dalla propria sede centrale possono considerarsi “enti coordinati” dall’ente coordinante in quanto dotate di autonomia operativa, pur condividendo il medesimo codice fiscale e facendo parte di un unico soggetto giuridico: pertanto anche il requisito dell’operatività in almeno cinque Regioni tra cui una del Mezzogiorno, di cui all’art. 2 comma 4 lett. d) del D.M. 8/2024, può essere raggiunto attraverso sedi periferiche del medesimo soggetto giuridico, attraverso il rapporto associativo con altri enti coordinati, ovvero attraverso un insieme dei due casi.